

## OSSERVAZIONI SUL POTERE DISCIPLINARE DEI DOCENTI UNIVERSITARI, DOPO L'ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010

L'art. 10 della l. n. 240/2010 si limita a intervenire sul procedimento disciplinare, attribuendo tutte le competenze prima distribuite tra Rettore e CUN tra soggetti tutti interni alla struttura del singolo Ateneo (Rettore; Collegio di disciplina; Consiglio di Amministrazione) . Ciò significa che resta fermo il quadro legale per quanto attiene la parte sostanziale degli istituti disciplinari: in pratica tipologia delle **infrazioni** e delle relative **sanzioni** disciplinari, fissate dagli artt. 87-89 del t.u. n. 1592/1933 (non a caso, richiamati dall'art. 10, co. 2, della l. n. 240/2010).

Le tre principali **innovazioni** apportate sembrano:

- il **decentramento** della competenza disciplinare presso le singole università, con l'**abolizione di ogni competenza del Cun** in materia;
- l'attribuzione al **Rettore** del potere, non solo di iniziativa del procedimento, ma anche di proposta – contestualmente all'attivazione del procedimento – della possibile sanzione;
- l'assegnazione al **Collegio di disciplina**, appunto decentrato presso la singola università e nominato secondo quanto stabilito dallo statuto universitario, di competenza istruttoria del procedimento (naturalmente, in caso di sanzioni più gravi della censura) e consultiva circa l'esito dello stesso, dovendo tale Collegio formulare un parere conclusivo vincolante;
- il conferimento al **Consiglio di amministrazione** dell'università del potere di infliggere la sanzione o di archiviare il procedimento "*conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina*".

Le principali **criticità** dell'attuale disciplina sono, pertanto, rinvenibili nella:

1. accentuazione del potere del Rettore in materia, senza un controbilanciamento di tale potere con opportune garanzie, procedurali e sostanziali, a tutela del docente sottoposto al procedimento;
2. mancata predeterminazione, da parte della legge, delle modalità di designazione dei componenti del Collegio di disciplina, con conferimento di una delega in bianco agli statuti universitari (ed è chiaro che la indipendenza di questo organo dal Rettore è scarsa, qualora – come risulta in alcuni dei nuovi statuti – venga stabilito, ad esempio, che i componenti del Collegio sono nominati dal Rettore stesso); è evidente che un collegio di disciplina indipendente ed equilibrato nella composizione (che dovrebbe garantire anche una sorta di difesa a sostegno del docente), non renderebbe necessaria alcuna sede di garanzia terza successiva (istanza, che comunque manca, nel vigente assetto).

Rispetto a queste criticità, potrebbero essere adottati, mediante modifica legislativa, alcuni correttivi. In particolare sarebbe opportuno che il legislatore prevedesse una modalità elettiva per la costituzione di almeno una parte del Collegio di disciplina, con elettorato attivo attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso l'università, e l'elettorato passivo, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno e confermati in ruolo.

Per quanto attiene all'esistenza di un potere normativo delle Università su questi temi, esso non può del tutto escludersi. Del resto la legge n. 240 prevede espressamente una competenza degli Statuti su una materia molto contigua a quella delle infrazioni disciplinari: ci si riferisce all'art. 6 comma 12, dove si dispone in tema di regime delle incompatibilità del personale a tempo definito. Una migliore specificazione del codice disciplinare – dotato di ampia pubblicità – non potrebbe che

giovare, anche se andrebbe attentamente regolata tramite la legge, prevedendo accorgimenti affinché non si abbiano irrazionali diversificazioni a livello di Ateneo. Scontata, viceversa, la più ampia competenza degli Atenei per quanto attiene all'organizzazione del procedimento disciplinare: si pensi all'emanazione di regolamenti di organizzazione aventi ad oggetto, ad esempio, il funzionamento del Collegio di disciplina.

Occorre guardare infine alla particolare situazione dei professori e ricercatori universitari delle aree mediche (ex Facoltà di medicina), per i quali è necessario fare i conti con la normativa relativa ai rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Atenei, che presenta alcune previsioni in merito alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari. In particolare, l'art. 5, co. 14, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, dispone che "ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale [dell'Azienda universitaria ospedaliera o del Policlinico] previo parere conforme ... di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza". Come si vede, si tratta di una particolare azione disciplinare, che, almeno *prima facie*, incide soltanto su una parte del rapporto di lavoro, ovvero sulla prestazione assistenziale. Tuttavia, va attentamente considerata la sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 1981 n. 126, ripresa dall'art. 5, co. 2, d.lgs. 517/1999 ("le attività assistenziali ...si integrano con quelle di didattica e di ricerca") e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, 10 marzo 2011 n. 1539, che sembra avvalorare la tesi secondo la quale una qualsiasi sanzione che impedisce l'esercizio dell'attività assistenziale inevitabilmente si ripercuote sull'attività di didattica e ricerca e viceversa, e ciò a prescindere da condotte che incidono sia sulla sfera assistenziale sia su quella di didattica e ricerca. Tale posizione, legale e giurisprudenziale, è stata fatta propria da alcuni Statuti interni dei singoli Atenei, anche nelle versioni varate a seguito della legge 240/2010. Esemplificativo al riguardo è l'art. 29, co. 2, del nuovo Statuto dell'Università di Napoli Federico II<sup>1</sup>, secondo il quale "nei Dipartimenti dell'area medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile"<sup>2</sup>.

Documento di lavoro predisposto da un gruppo di giuslavoristi coordinato dal Prof. Lorenzo Zoppoli (Università di Napoli Federico II) e costituito dai Professori Marco Esposito (Università di Napoli Parthenope), Massimiliano Delfino (Federico II), Madia D'Onghia (Università di Foggia) e Anna Trojsi (Università di Catanzaro Magna Graecia)

---

<sup>1</sup> Approvato con D.R./2012/1660 del 15 maggio 2012.

<sup>2</sup> In senso analogo v. gli artt. 24, co. 8 e 29, co. 2 degli Statuti, rispettivamente, della Seconda Università di Napoli e dell'Università di Torino. Un po' diversa è invece la formulazione dell'omologa norma dello Statuto dell'Università di Sassari, secondo la quale "il Dipartimento di area medica assume, altresì, le funzioni clinico-assistenziali concertate con la Regione Sardegna, che costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto scientifico e didattico".